

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 39 del 02.12.2025

Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale "Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato per la destinazione del fondo miglioramento efficienza servizi anno 2025".

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Conti nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 06.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 10.02.2025 – 09.02.2028, revisore dei Conti del Comune di Albisola Superiore (SV);

Ricevuta in data 02/12/2025 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo decentrato per la destinazione del fondo miglioramento efficienza servizi anno 2025";

Visto l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 25/11/2025 con la quale sono state definite le linee di indirizzo circa l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025, con un incremento di euro 18.000,00 al netto degli oneri riflessi, della parte stabile del fondo, da destinare a progressioni orizzontali all'interno delle aree ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL e per il riconoscimento di nuovi differenziali stipendiali, prevedendo la possibilità di partecipare alla procedura selettiva ai lavoratori che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e per l'indicatore "performance" di considerare le valutazioni degli ultimi tre anni. Prevedendo inoltre che per il personale di nuova assunzione o trasferito da altri enti, il requisito sarà verificato sulla base delle valutazioni disponibili, mentre relativamente alla parte variabile, i criteri di ripartizione degli incentivi, relativi alle performance, siano i medesimi di quelli individuati nel contratto decentrato sottoscritto il 20.12.2019, modificato in data 30.11.2020 e confermato nei contratti decentrati successivi;

Visto l'art. 8 del CCNL Funzioni Locali che prevede che l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo, qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad opera del Revisore di Conti dia esito favorevole;

Considerato che, in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, pluriennale 2025/2027, sono state previste le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l'anno finanziario 2025, nei cui limiti rientrano i costi connessi alla contrattazione decentrata integrativa *de qua*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027";

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 56 del 27/06/2025 è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025;

Visto l'art. 14, comma 1bis, del D.L. 14.3.2025, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 maggio 2025, n. 69;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 921 del 01/12/2025 è stata integrata la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025, a seguito della deliberazione n. 160/2025 succitata;

Visto l'art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Preso atto che sul fondo sopra citato sono state apportate le riduzioni previste dall'art. 23 comma 2 di cui sopra in quanto il Comune non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 poiché le stesse sono ormai storicizzate;

Vista la documentazione e la Relazione illustrativa e tecnica finanziaria;

Considerato, altresì che:

- l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a) prevede: «alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»;

- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 che espressamente prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 testualmente dispone che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica";

- l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 55 del D.L. n. 150/2009 e l'art. 5 del CCNL 22/01/2004, relativamente al controllo da parte dell'organo di revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

Rilevato che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sottoscritte dal Titolare E.Q. Settore Affari Generali e dal Segretario Generale evidenziano:

- la prima la disciplina degli istituti contrattuali giuridici ed economici conseguenti alla sottoscrizione dell'ipotesi di integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo 2025 nonché i criteri di destinazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2025,

- la seconda, invece, illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

Considerato che il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali e della facoltà di incremento del fondo prevista dall'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14-3-2025, n. 25, "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni, in Legge 09.05.2025, n. 69, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	326.200,75
Risorse variabili	80.811,71
TOTALE FONDO	407.021,46
Risorse per retribuzione di Posizione e di Risultato (PO) inserite solo a fini indicativi	129.601,10
Totale complessivo	536.613,56

Considerato che la spesa complessiva che verrebbe a determinarsi con l'ipotesi di contratto per il 2025 trova copertura finanziaria in diversi capitoli di bilancio 2025 come precisato nella relazione tecnico- finanziaria, ossia in vari capitoli di spesa del personale;

Rilevato ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che i costi della contrattazione decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tanto considerato e sulla base di detta documentazione

ESPRIME

parere favorevole all'ipotesi di contratto decentrato integrativo in oggetto rilevando la compatibilità dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025 per il personale non dirigente dell'Ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e gli istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dal CCNL e dall'applicazione delle norme di legge, raccomandando che l'erogazione del risultato ai dipendenti dovrà avvenire solo dopo la validazione della Relazione sulla performance ad opera dell'OIV, ai sensi dell'art. 14 c. 6, del D.Lgs n. 150/2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Conti

Firmato digitalmente